

Trasporto conto proprio ex articolo 212 comma 8 D.lgs 152/2006 e S.M.I.

La disciplina dell'iscrizione all'Albo per l'attività di trasporto dei propri rifiuti autoprodotti ha subito una profonda revisione ad opera del D.lgs. 4/2008 che ha integralmente riscritto il comma 8 dell'articolo 212 del D.lgs. 152/2006.

Il nuovo comma 8, più rispondente alle motivazioni della sentenza della corte di giustizia europea che ne aveva determinato la genesi, sopprime l'iscrizione automatica all'albo per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti propri pericolosi in quantità ridotte o rifiuti propri non pericolosi.

Iscrizione

Viene ora chiarito che possono avvalersi di questa iscrizione:

- i **produttori iniziali*** di **rifiuti non pericolosi** che ne effettuano la raccolta e il trasporto
- i **produttori iniziali*** di **rifiuti pericolosi** che ne effettuano la raccolta e il trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno

a condizione però che tali operazioni siano parte **integrante ed accessoria** dell'organizzazione dell'impresa produttrice: trattasi quindi di imprese che pur non esercitando l'attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie e da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

L'impresa che desidera ottenere l'iscrizione per questo trasporto di rifiuti deve:

- presentare apposita domanda contenuta nell'allegato A alla Delibera del Comitato nazionale 3 marzo 2008, n. 1
- corredare la domanda firmata dai legali rappresentanti o titolari dell'impresa dal documento di identità in corso di validità dei firmatari, da una attestazione di pagamento di 10,00 euro (ai sensi del decreto ministeriale 16/06/2008) quali diritti di segreteria e da una marca da bollo del valore corrente.

Nella domanda vengono dichiarati i seguenti dati:

- la/le attività svolte dall'impresa, come dichiarate al Registro delle imprese;
- la natura e le caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle suddette attività, che si intendono trasportare;
- i veicoli, identificati dal numero di targa, coi quali l'impresa effettua il trasporto dei propri rifiuti;
- attestazione dell'idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti indicati nella domanda ed osservanza delle prescrizioni indicate all'art. 2 della delibera, ovvero sia dello schema di provvedimento di iscrizione rilasciato dall'Albo.

Una volta presentata la domanda alla competente Sezione regionale, quest'ultima rilascia il provvedimento di iscrizione, unico titolo per potere esercitare l'attività di trasporto dei propri rifiuti, entro i successivi 30 giorni. Ai fini del ritiro dello stesso l'impresa dovrà produrre le attestazioni di versamento di 168,00 euro quali tassa di concessione governativa e di una marca da bollo del valore corrente da applicare sul provvedimento.

* per **produttore iniziale** si intende l'impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine e non le imprese che hanno prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi.